

SCADENZA 9 OTTOBRE 2025

Avviso

riservato al personale dipendente di qualifica non dirigenziale

in servizio a tempo indeterminato da almeno un anno presso questa azienda U.L.S.S.

PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

Bando n. 83/2025

Pubblicato nel sito www.aulss7.veneto.it/Concorsi_e_avvisi/Selezioni_per_il_personale_dipendente

In esecuzione alla deliberazione del Direttore generale n. 1605 del 05.09.2025 si pubblica il presente avviso per l'individuazione degli aventi diritto all'assegnazione di posti con rapporto a tempo parziale della durata di tre anni.

La disciplina di riferimento è contenuta nel "Regolamento disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) personale Comparto Sanità" approvato con deliberazione del Direttore generale n. 1469 dell'8 agosto 2025.

L'invio della candidatura comporta l'accettazione senza riserve da parte del candidato di tutte le condizioni indicate nel presente avviso. Il paragrafo "Disposizioni varie e finali" riporta l'informativa sul trattamento dei dati conferiti nell'ambito della presente procedura.

POSTI DISPONIBILI

Il contingente a disposizione è **complessivamente di 82 posti**, di cui:

- **74 posti** con riduzione dell'orario settimanale al 66,67% dell'orario a tempo pieno (**24 ore settimanali**) ovvero all'83,33% (**30 ore settimanali**), **per i profili professionali** diversi dai collaboratori amministrativi professionali;
- **6 posti** con riduzione dell'orario settimanale al 50% dell'orario a tempo pieno (**18 ore settimanali**) **per i profili professionali** diversi dai collaboratori amministrativi professionali;
- **2 posti** con riduzione dell'orario settimanale all'83,33% dell'orario a tempo pieno (**30 ore settimanali**), **riservati esclusivamente a collaboratori amministrativi professionali.**

I posti disponibili sono ripartiti come segue:

Personale del ruolo sanitario		posti
PERSONALE INFERMIERISTICO	INFERMIERE	28
	OSTETRICA	2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	1
	TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	2
	TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA	1
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	EDUCATORE PROFESSIONALE	2
	FISIOTERAPISTA	2
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE	1
	LOGOPEDISTA	1
	ORTOTTISTA	1

(segue alla pagina successiva)



(continua dalla pagina precedente)

Personale del ruolo sanitario		posti
PERSONALE DELLA PREVENZIONE	TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	1
	ASSISTENTE SANITARIO	1
Personale del ruolo socio sanitario		posti
	ASSISTENTE SOCIALE	2
	OPERATORE SOCIO SANITARIO	16
Personale del ruolo tecnico		posti
	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE	1
	ASSISTENTE TECNICO	1
	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	4
	OPERATORE TECNICO	2
	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	1
Personale del ruolo amministrativo		posti
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	2
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	6
	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR	3
	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1

OPZIONE DI SCELTA DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO

Eccettuati i collaboratori amministrativi professionali, che concorrono esclusivamente all'assegnazione di due posti con l'unico profilo di trenta ore settimanali e che non possono effettuare l'opzione di profili orari diversi, all'atto della candidatura il dipendente deve obbligatoriamente effettuare l'opzione della riduzione dell'orario tra uno soltanto dei profili disponibili scegliendo se intende concorrere per un posto a trenta ore settimanali ovvero per un posto a ventiquattro ore settimanali ovvero per un posto a diciotto ore settimanali.

Per il **personale del ruolo sanitario e sociosanitario inserito in cicli di turni continui** sulle ventiquattro ore è privilegiata l'articolazione oraria verticale di ventiquattro ore settimanali; l'opzione per la riduzione dell'orario a trenta ore settimanali anziché a quella privilegiata di ventiquattro ore settimanali è soddisfatta compatibilmente con le complessive esigenze organizzative della continuità del turno di lavoro.

Fatto salvo quanto indicato per i collaboratori amministrativi professionali, la **mancata opzione di scelta** all'atto della candidatura ovvero **l'opzione di scelta di più di un profilo** di riduzione dell'orario determinano, in caso di vincita del posto a tempo parziale, l'assegnazione da parte dell'Azienda di uno dei profili orari disponibili in coerenza alle proprie esigenze organizzative.

AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Sono ammessi a presentare la candidatura i soli dipendenti dell'Azienda di qualifica non dirigenziale e con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** che hanno superato l'iniziale **periodo di prova**.

Sono ammesse le sole candidature dei dipendenti che presentano **almeno un anno di servizio** effettuato in Azienda. Il termine dell'anno di servizio è individuato con riferimento all'ultima assunzione perfezionata, fatta salva l'eventuale successione continuativa tra diversi rapporti di lavoro nel medesimo profilo professionale di inquadramento.

Le candidature dei dipendenti che sono **assenti continuativamente dal lavoro** per collocamento in astensione obbligatoria di maternità o per congedo di paternità o per congedo parentale ovvero che risultano collocati in aspettativa o che prestano servizio in assegnazione temporanea presso altri Enti, sono ammesse laddove **la ripresa della presenza al lavoro in Azienda è stabilita non oltre il 30 giugno 2026**.

Sono ammessi alla procedura **i dipendenti che sono già titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale in corso la cui scadenza è prevista non oltre il 30 giugno 2026**; la stipula dell'accordo di part-time conseguente alla vincita del posto assegnato con il presente bando, comporta la risoluzione anticipata del rapporto a part-time in corso; in caso di rinuncia alla stipula del nuovo contratto restano confermati la validità, le condizioni e gli effetti del precedente accordo di part-time.

Sono inoltre inammissibili le candidature dei collaboratori amministrativi professionali che indicano l'opzione per la riduzione a diciotto ovvero a ventiquattro ore settimanali e le candidature che non soddisfano

le modalità di presentazione indicate nella sezione seguente.

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione vanno indirizzate al Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – Via dei lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI), devono pervenire entro il **termine perentorio indicato nell'intestazione del presente bando di avviso**.

Le domande possono essere consegnate all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" nelle sedi di:

- Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
- Via Boldrini, 1 – 36016 Thiene (VI)

il cui orario di apertura al pubblico è il seguente:

- da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30;
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Le domande di ammissione possono essere altresì recapitate all'Ufficio del protocollo entro il termine sopraindicato:

- a mezzo di trasmissione dell'originale e dei documenti allegati mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (farà in ogni caso fede la data del timbro dell'Ufficio postale di spedizione);
- a mezzo di trasmissione del file contenente la scansione digitale dell'originale e dei documenti allegati tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- a mezzo di trasmissione della scansione dell'originale e dei documenti allegati tramite fax al numero 0424 885223.

L'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione della documentazione trasmessa a mezzo servizio postale, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'errore del candidato o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici non imputabili a colpe dell'Azienda.

Requisiti richiesti per la **validità della domanda di partecipazione**:

1. la **domanda va presentata esclusivamente secondo lo schema allegato** al presente avviso;
2. la presenza di una o più delle condizioni di precedenza e priorità (riportate nella sezione "**PRECEDENZE E PRIORITÀ DELLE CANDIDATURE AMMESSE**") dovrà essere attestata con **dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e atto di notorietà**; le condizioni di disabilità, invalidità, non autosufficienza nonché quelle relative a patologie considerate dalle condizioni di precedenza e priorità, non possono essere oggetto di autocertificazione e devono risultare da idonea documentazione;
3. la domanda dovrà essere datata e **validamente sottoscritta**; la firma autografa non è soggetta ad autenticazione laddove risulta allegata la copia di un valido **documento di identità del firmatario**; i documenti informatici con **valida firma digitale** sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa;
4. la **documentazione** consegnata o trasmessa deve risultare **contestuale e completa**; l'utilizzo di programmi informatici per la creazione di documenti digitali e l'utilizzo di modalità di trasmissione per via telematica delle istanze alla pubblica amministrazione sono soggetti a limitazioni tecniche di compatibilità;

Il mancato rispetto dei requisiti indicati ai numeri da 1 a 3 della presente sezione comporta l'**inammissibilità della candidatura**.

La mancanza o l'incompletezza della documentazione di cui al punto 4 della presente sezione potranno determinare il **mancato riconoscimento del relativo punteggio**.

PRECEDENZE E PRIORITÀ DELLE CANDIDATURE AMMESSE

Alle candidature ammesse con riferimento all'assegnazione dei posti disponibili per ciascun profilo professionale sono riconosciute le **condizioni di precedenza** previste dal comma 8 dell'articolo 73 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 22 novembre 2022.

Nell'ambito delle suddette fattispecie l'assegnazione dei punteggi è effettuata tenendo conto delle particolari **condizioni familiari e personali di priorità** considerate dalla legge con riguardo alle situazioni di disabilità, di



non autosufficienza, di invalidità o di altre patologie proprie o dei parenti o affini entro il terzo grado; si tengono altresì in conto le condizioni dei figli studenti del primo ciclo di istruzione con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA).

La declinazione delle fattispecie di precedenza secondo la particolarità delle condizioni di priorità determina l'assegnazione dei seguenti punteggi:

CONDIZIONI PERSONALI DEL CANDIDATO	punteggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> per il candidato che – al di fuori delle ipotesi già altrove previste – si trova in condizione di disabilità con bisogno di sostegno elevato o molto elevato (gravità) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 	1,600
<ul style="list-style-type: none"> per il candidato che richiede di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di patologie oncologiche ovvero altre gravi patologie cronico degenerative ingravescenti (al di fuori delle ipotesi di ridotta capacità lavorativa accertata dalla competente commissione medica ai sensi dell'articolo 8 – comma 3 – del decreto legislativo n. 81 del 2015); – nel caso di altre patologie che richiedono necessità di cure prolungate; 	1,600 1,400
<ul style="list-style-type: none"> per il candidato che si trova in particolari condizioni psicofisiche (al di fuori delle ipotesi di inidoneità assoluta al servizio dell'organo medico competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171) 	1,500
<ul style="list-style-type: none"> per il candidato che si trova in condizione di disabilità con bisogno di sostegno non elevato o elevato (non grave) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 	1,400
<ul style="list-style-type: none"> per il candidato con età superiore agli anni cinquantotto (punteggio assegnato per ciascun anno intero di superamento del limite di età indicato; il punteggio per l'anno non intero è proporzionato ai mesi, considerandosi come unità piena la frazione di mese superiore a quindici giorni) 	0,070
<ul style="list-style-type: none"> per il candidato impegnato in attività di volontariato secondo le vigenti disposizioni di legge presso: <ul style="list-style-type: none"> – enti della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) – enti del soccorso alpino e speleologico (legge 21 marzo 2001, n. 174); – enti del terzo settore tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (articolo 17 – comma 6-bis – del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). 	0,010
(*) possono ricorrere più condizioni applicabili; spetta il riconoscimento del punteggio previsto per ciascuna di esse	

CONDIZIONI DEL CONIUGE (**), DEL PADRE E DELLA MADRE DEL CANDIDATO E DEI SUOI FIGLI DI ETÀ MAGGIORE DI 18 ANNI (***)	punteggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun familiare con patologie oncologiche ovvero altre gravi patologie cronico degenerative ingravescenti (articolo 8 – comma 4 – del decreto legislativo n. 81 del 2015) 	1,500
CONDIZIONI DEL CONIUGE (**), DEL PADRE E DELLA MADRE DEL CANDIDATO E DEI SUOI FIGLI DI ETÀ MAGGIORE DI 18 ANNI (***) NONCHÉ DEI PARENTI E AFFINI FINO AL TERZO GRADO (****)	punteggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun familiare convivente, in condizione di disabilità con bisogno di sostegno elevato o molto elevato (gravità) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (articolo 8 – comma 4 – del decreto legislativo n. 81 del 2015) 	1,000
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun familiare convivente, in condizione di disabilità con bisogno di sostegno elevato o molto elevato (gravità) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 	0,600
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun familiare convivente, in condizioni di invalidità non inferiore al settanta per cento ovvero con disturbi psichici o anziani non completamente autosufficienti (articolo 1 – comma 64 – della legge n. 662 del 1996) 	0,500
<ul style="list-style-type: none"> per ciascuno dei familiari conviventi, che senza possibilità di assistenza alternativa da parte di altri familiari, accede a programmi terapeutici di riabilitazione e recupero dalla tossicodipendenza (articolo 73 – comma 8, lettera e) – del C.C.N.L. 2 novembre 2022) 	0,400
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio convivente, in condizione di disabilità con bisogno di sostegno non elevato o elevato (non grave) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 	0,400
COME DA INTEGRAZIONE IN CORSO.	
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun familiare non convivente, in condizioni di invalidità non inferiore al settanta per cento ovvero con disturbi psichici o anziani non completamente autosufficienti (articolo 1 – comma 64 – della legge n. 662 del 1996) 	0,300
(*) possono ricorrere più condizioni applicabili; spetta il riconoscimento del punteggio previsto per ciascuna di esse	
(**) o persone equiparate ai sensi della legge n. 76 del 2016 recante la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto	
(***) esclusi i figli minori di 18 anni, per i quali si rinvia all'apposita tabella;	
(****) sono parenti o affini entro il terzo grado: genitori; nonni; nipoti (figli di figli); fratelli e sorelle; bisnonni; zii e zie (fratelli o sorelle del padre o della madre); nipoti (figli di fratelli o sorelle); bisnipoti (figli di figli di figli); suoceri; nonni e bisnonni del coniuge; cognati; zii e zie del coniuge; nipoti del coniuge (figli di fratelli o sorelle del coniuge)	



CONDIZIONI RELATIVE AI FIGLI MINORI		punteggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio per il quale il candidato rientra dal congedo di maternità o paternità (nel caso di rientro al lavoro che avviene dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione del bando della selezione) 		0,075
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio per il quale ricorre la condizione di genitore unico la condizione di genitore unico ricorre per causa di: <ol style="list-style-type: none"> morte dell'altro genitore; abbandono del figlio da parte dell'altro genitore; affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale; condizione di genitore separato o divorziato cui sono stati affidati i figli anche in via non esclusiva; non riconoscimento del figlio da parte di un genitore; grave infermità dell'altro genitore che, ancorché circoscritta nel tempo, può, di fatto, impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura del figlio, anche se quest'ultimo è sotto la potestà di entrambi i genitori. 		1,000
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio con patologie oncologiche ovvero altre gravi patologie cronico degenerative ingravescenti (articolo 8 – comma 4 – del decreto legislativo n. 81 del 2015) <ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 0 anni di età fino al giorno precedente il tredicesimo compleanno per ciascun figlio da 13 anni di età fino al giorno precedente il diciottesimo compleanno 		2,250 1,500
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio convivente, in condizione di disabilità con bisogno di sostegno elevato o molto elevato (gravità) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (articolo 8 – comma 4 – del decreto legislativo n. 81 del 2015) <ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 0 anni di età fino al giorno precedente il tredicesimo compleanno per ciascun figlio da 13 anni di età fino al giorno precedente il diciottesimo compleanno 		1,700 1,600
punteggio per l'età dei figli minori		punteggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 0 anni di età fino al giorno precedente il terzo compleanno 		0,750
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 3 anni di età fino al giorno precedente il sesto compleanno 		0,700
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 6 anni di età fino al giorno precedente l'ottavo compleanno 		0,600
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 8 anni di età fino al giorno precedente il decimo compleanno 		0,500
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 10 anni di età fino al tredicesimo compleanno compreso 		0,450
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio da 13 anni e un giorno di età fino al giorno precedente il diciottesimo compleanno 		0,400
incrementi del punteggio per età dei figli minori in presenza di altre condizioni		incrementi di punteggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio convivente, in condizione di disabilità con bisogno di sostegno elevato o molto elevato (gravità) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <ul style="list-style-type: none"> fino al giorno del tredicesimo compleanno con età compresa tra il giorno successivo al compimento del tredicesimo anno e fino al giorno precedente il diciottesimo compleanno 		+0,700 +0,600
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio convivente, con invalidità riconosciuta non inferiore al settanta per cento ovvero in caso di disturbi psichici o non completamente autosufficiente (articolo 1 – comma 64 – della legge n. 662 del 1996) 		+0,400
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio convivente, in condizione di disabilità con bisogno di sostegno non elevato (non grave) riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 		+0,400
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio convivente che, senza possibilità di assistenza alternativa da parte di altri familiari, accede a programmi terapeutici di riabilitazione e recupero dalla tossicodipendenza (articolo 73 – comma 8, lettera e) – del C.C.N.L. 2 novembre 2022) 		+0,300
<ul style="list-style-type: none"> per ciascun figlio studente del primo ciclo dell'istruzione con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (l'articolo 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170) 		+0,200

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

All'esito dell'assegnazione dei punteggi, l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" provvede alla formazione delle graduatorie finali di merito distinte per profilo professionale.

A parità di punteggio complessivo, la preferenza nell'ordine di merito riportato nella graduatoria è assegnata:

- i) al candidato che rispetto agli altri di pari punteggio ha il figlio di età inferiore, considerati l'anno, il mese e il giorno della data di nascita;
- ii) al candidato che rispetto agli altri di pari punteggio è di età anagrafica maggiore;
- iii) al candidato che rispetto agli altri di pari punteggio presenta maggiore anzianità di servizio svolta presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 (alla quale si cumula l'anzianità maturata presso le ex Aziende U.L.S.S. n. 3 e U.L.S.S. n. 4, non tenendosi conto dell'anzianità maturata presso altri Enti).

INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva l'esito della selezione.

Sono individuati come vincitori, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun profilo professionale, coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria del rispettivo profilo professionale secondo l'ordine di punteggio assegnato.

Le graduatorie sono utilizzabili per scorrimento nelle ipotesi di rinuncia o decadenza degli aventi diritto.

Le graduatorie decadono con l'indizione di una nuova selezione per l'assegnazione di posti a "part-time" e – in ogni caso – decorsi due anni dall'approvazione.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI

L'assegnazione dei posti avviene secondo l'ordine di graduatoria, con la definizione dell'articolazione oraria secondo l'opzione indicata dal dipendente all'atto della domanda o individuata dall'Azienda nei casi previsti (v. la sezione "**OPZIONE DI SCELTA DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO**").

Per l'assegnazione dei **posti con impegno non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno** è individuato come vincitore il primo candidato collocato nella graduatoria che risulta aver effettuato la relativa opzione all'atto della domanda di partecipazione.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si instaura mediante la **stipula dell'accordo individuale** integrativo del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (con le modificazioni successivamente intervenute) come integrato dal "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" – recepito dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (e successive modifiche e integrazioni), si informa che:

- i dati personali forniti dai candidati, comprese le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – U.O.C. "Gestione risorse umane" - per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo;
- il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, per le finalità di gestione del contratto di lavoro con riferimento alla richiesta di modifica delle condizioni contrattuali in corso;
- la durata della conservazione dei dati raccolti e trattati nell'ambito della procedura prevista dal presente bando è la medesima stabilita per la durata della conservazione dei dati trattati nell'ambito del rapporto di lavoro in corso;
- il candidato e ciascuno dei terzi ai quali i dati conferiti si riferiscono conservano i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento dei dati conferiti; l'esercizio di tali diritti può comportare la decadenza dal beneficio richiesto o conseguito laddove ne deriva l'impossibilità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell'Azienda titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, per le finalità di gestione del contratto di lavoro.

Ogni comunicazione inerente il presente avviso e agli adempimenti che ne conseguono in caso di vincita del posto è validamente notificata agli interessati all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) aziendale.



Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla vigente regolamentazione contrattuale nazionale, regionale ed aziendale.

Copia del presente bando con schema per la presentazione della domanda è reperibile nel sito aziendale www.aulss7.veneto.it.

Per eventuali chiarimenti è a disposizione l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ai seguenti numeri telefonici tel.: 0424-885371 / 0424-885321.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)